

ACCERTAMENTO

Elevati finanziamenti dei soci in contanti indicatori di evasione fiscale

di Gioacchino De Pasquale

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Un ammontare elevato di finanziamenti dei soci **in contanti**, congiuntamente ad una contabilità inattendibile, possono costituire un **quadro probatorio** sufficiente a **legittimare** l'**accertamento analitico-induttivo** di **maggiori ricavi non dichiarati** pari all'ammontare dei finanziamenti stessi. È quanto si evince dall'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 19780 depositata ieri, il 22.09.2020**.

Nel caso di specie, una Srl era stata sottoposta a controllo, in esito al quale era emerso che la società aveva ricevuto **cospicui finanziamenti in contanti da parte dei soci**.

L'Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento a carico della società, determinando **maggiori ricavi pari all'ammontare dei suddetti finanziamenti**.

L'avviso di accertamento è stato confermato sia in primo che in secondo grado, sul duplice presupposto **dell'incapienza reddituale dei soci e della mancata prova della provenienza della provvista** utilizzata per i versamenti.

La società si era difesa adducendo che:

- relativamente **dell'incapienza reddituale dei soci** non era stata considerata la capacità finanziaria dei soci accumulata nei precedenti periodi d'imposta nonché eventuali operazioni di disinvestimento dei soci;
- la **dimostrazione dei finanziamenti da parte dei soci** alla Srl era data dalla contabilizzazione degli stessi.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito, evidenziato che:

- un **quadro contabile inattendibile legittima l'accertamento analitico-induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973**;
- **l'esiguità reddituale dei soci**, non in linea con i finanziamenti effettuati a favore della società, è circostanza idonea a fondare una **presunzione di distribuzione di utili extrabilancio**;
- la **mancanza di motivazioni sostanziali** alla base dei finanziamenti dei soci, a prescindere dalla loro capacità finanziaria, può portare a considerare tali somme ricavi in nero.

Per le suddette ragioni, la Suprema Corte ha ritenuto **valida la presunzione del Fisco**, avanzata in presenza di **finanziamenti cospicui dei soci** che, oltre ad integrare una inverosimile condotta sistematicamente antieconomica, non possono spiegarsi alla luce delle dichiarate disponibilità patrimoniali dei soci stessi.

In sostanza, l'idea avallata dalla Suprema Corte è che i finanziamenti effettuati, **non essendo giustificati dalle risorse dei soci** e da valide ragioni economiche, provenivano da **importi prelevati presso la medesima società**.

Corretto dunque il recupero di presunti dividendi distribuiti occultamente e senza le ritenute stabilite dalla legge.